



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Relazione al decreto delegato

“Disciplina del regime di agevolazioni in favore di fondazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS”

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 e dell'articolo 63 della Legge 1° luglio 2015 n.101, e dell' articolo 14, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Il decreto in trattazione introduce una disciplina organica volta a riconoscere specifiche agevolazioni fiscali in favore delle fondazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – che operano in settori di particolare rilevanza sociale, con specifico riferimento all'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché all'assistenza sanitaria.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito delle politiche di sostegno e promozione delle attività solidaristiche e di pubblica utilità, con l'obiettivo di favorire la realizzazione, nel territorio della Repubblica, di strutture, immobili, opere, progetti e servizi destinati all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno di soggetti fragili, svantaggiati, con disabilità o comunque versanti in condizioni di bisogno.

La disciplina proposta intende, pertanto, incentivare iniziative aventi rilevante impatto sociale, assicurando al contempo che l'accesso ai benefici fiscali avvenga secondo criteri di trasparenza, controllo pubblico e coerenza con l'interesse generale.

1. Finalità e ambito di applicazione.

L'articolo 1 individua le finalità del decreto delegato e ne definisce l'ambito di applicazione.

La norma stabilisce che le agevolazioni fiscali speciali possono essere riconosciute esclusivamente in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite in forma di fondazione, regolarmente iscritte nel Registro delle Fondazioni di cui all'articolo 7 della Legge 1 luglio 2015 n.101 e conformi alle disposizioni previste dalla medesima legge.

Il perimetro soggettivo e oggettivo dell'intervento è delimitato alle fondazioni ONLUS che operano nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'assistenza sanitaria. Tale delimitazione risponde all'esigenza di concentrare il beneficio fiscale su attività direttamente collegate alla tutela di persone fragili, svantaggiate o con disabilità, valorizzando progetti che presentino una chiara utilità pubblica e sociale.

L'articolo prevede inoltre che il riconoscimento delle agevolazioni sia subordinato ad apposita autorizzazione del Congresso di Stato, formalizzata mediante la sottoscrizione di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Resta invece in capo al Congresso di Stato la valutazione di merito in ordine all'utilità sociale e all'interesse pubblico del progetto.

È inoltre previsto un controllo annuale sulla corretta esecuzione della convenzione e sul rispetto degli impegni assunti dalla fondazione. Gli esiti di tale controllo sono trasmessi al Congresso di Stato entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello oggetto di verifica.

Il mancato rispetto dei requisiti di legge, delle condizioni convenzionali o dei vincoli sottoscritti comporta la decadenza dalla convenzione e la revoca dei benefici fiscali fruiti. La revoca è disposta con delibera del Congresso di Stato ed è impugnabile secondo quanto previsto dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

In caso di revoca, l'UO Ufficio Tributario procede al recupero delle imposte dovute dalla fondazione, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali indirettamente fruiti da soggetti terzi. Tale previsione rafforza il presidio pubblico sull'utilizzo dei benefici e tutela l'Erario da eventuali utilizzi non conformi delle agevolazioni.

4. Vincolo di destinazione del patrimonio.

L'articolo 4 introduce specifici vincoli patrimoniali a carico delle fondazioni beneficiarie. In primo luogo, viene ribadito l'obbligo per le fondazioni ONLUS di prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, in coerenza con la natura non lucrativa degli enti beneficiari.

La norma stabilisce inoltre che gli immobili e i beni acquistati beneficiando delle agevolazioni non possano essere alienati prima del decorso di dieci anni, salvo i casi di necessità riconosciuti mediante delibera del Congresso di Stato. Tale previsione mira a garantire che i beni agevolati rimangano destinati, per un congruo periodo di tempo, al perseguimento delle finalità sociali per le quali il beneficio è stato concesso.

In caso di scioglimento o liquidazione della fondazione ONLUS, gli immobili che hanno goduto dei benefici sono intestati ad altro soggetto secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, con contestuale liquidazione e versamento all'Erario delle imposte proporzionali non corrisposte al momento dell'acquisto. È fatta salva l'ipotesi in cui gli immobili siano trasferiti a titolo gratuito all'Ecc.ma Camera.

La disposizione assicura quindi la continuità della destinazione pubblica o sociale dei beni agevolati, evitando che il beneficio fiscale possa tradursi in un indebito vantaggio patrimoniale privato.

5. Disposizioni fiscali generali.

L'articolo 5 reca disposizioni fiscali generali applicabili alle fondazioni non lucrative con finalità sociali.

Fatte salve le agevolazioni speciali previste dagli articoli 1 e 2, viene stabilita, ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'aliquota monofase del 5 per cento sugli acquisti in importazione o in territorio effettuati dalle fondazioni ONLUS per le proprie necessità.